

Prot. n. 10317/DB1111  
Classificazione 7.180.20  
Torino, 07 MAG, 2012

OGGETTO: Esonero tasse e soprattasse pesca.

Si comunica che l'art. 27 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ha modificato il c. 4, art. 27 della l.r. 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) come segue: "Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)."

La legge suddetta è entrata in vigore il 4 maggio 2012, giorno della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 18 e si invita a darne la massima diffusione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Dr. Carlo Di Bisceglie





imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del d.lgs 214/2005.”.

Art. 27.

*(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)*

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). è sostituito dal seguente:

"4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).".

Art. 28.

*(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)*

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "competenza territoriale", sono aggiunte le seguenti: "nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio.”.

Art. 29.

*(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dai seguenti commi:

"2. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica determini l'attribuzione di una classe energetica più efficiente.

2 bis. Nei casi di cui al comma 2 l'attestato di certificazione energetica è invalido. L'invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 o dell'articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell'immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell'immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.

2 ter. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell'arco di un anno presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, l'autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall'elenco di cui all'articolo 6 fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2 quater. Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell'arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, è sospeso dall'elenco fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).".